N.R.G. 8929/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8929/2018** promossa da:

in proprio e nella qualità di legale rappresentante di rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta procura in atti;

opponente

contro

AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta procura in atti;

opposto

e nei confronti di

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* procura in atti;

terza chiamata

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 5.1.2026, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Si controverte del credito di € 8.500,00, oltre accessori e spese, vantato dall'Avv. nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante di a titolo di compensi professionali e di penale per l'attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale prestata in favore del "", di cui la predetta società fa parte, giusta contratto stipulato il 1.1.2018.

Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2201 del 13.11.2018), in proprio e quale legale rappresentante di ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di legittimazione passiva di atteso che nessuna consulenza o patrocinio legale è stato prestato dall'opposto nei confronti di quest'ultimo quale persona fisica; 2) l'inadempimento dell'opposto, per aver erroneamente consigliato a di non proporre opposizione avverso l'ingiunzione di consegna di un autocarro nonché avverso l'ingiunzione di pagamento di € 200.000,00, entrambe provvisoriamente esecutive, chieste e ottenute da nella convinzione che il ricorso ex art. 161 l. fall. depositato da fosse sufficiente a proteggere la società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, paralizzando i decreti ingiuntivi; 3) che, divenuti definitivi i decreti ingiuntivi, ha subito l'esecuzione per il recupero del mezzo da parte di e per il pagamento della somma di € 200.000,00.

Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, di condannare l'opposto al pagamento della somma di € 200.000,00,

oltre al risarcimento del danno per la risoluzione del contratto con da quantificarsi in via equitativa. Vinte le spese.

Si è costituito l'opposto che ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione nonché domandando di essere autorizzato alla chiamata in causa di terzi al fine di essere manlevato da ogni avversa pretesa. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito la nullità della chiamata in causa; nel merito ha contestato la domanda di manleva, avendo il convenuto omesso di comunicare alla Compagnia di aver stipulato il contratto di consulenza e assistenza legale, con conseguente aggravamento del rischio, e si è associata alle difese dell'opposto in ordine alla addebitata responsabilità professionale.

Ha quindi concluso chiedendo di rigettare la domanda ovvero, in via subordinata, di ridurre l'indennizzo in applicazione delle franchigie previste dalla polizza, con vittoria delle spese di lite.

Istruita a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi, la causa è pervenuta all'udienza del 5.1.2026, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto.

L'eccezione è infondata.

Come noto, la nullità dell'atto di citazione per *petitum* omesso o assolutamente incerto ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto a tal fine del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti a esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. 1681/2015).

Nel caso di specie, parte attrice ha chiaramente e analiticamente indicato i fatti addotti a sostegno della domanda proposta, tanto da mettere il convenuto in condizione di prendere posizione su tutte le questioni oggetto di causa.

È altresì infondata l'eccezione di nullità della chiamata in causa, sollevata dalla terza chiamata.

Premesso che la comparsa di costituzione e risposta notificata alla terza chiamata contiene la domanda di manleva, è sufficiente osservare che nel caso di specie le eccepite nullità, di carattere relativo, sono state sanate dalla terza chiamata a norma degli artt. 156 e 157 c.p.c. per effetto della sua costituzione in giudizio.

Venendo al merito, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Deve anzitutto richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., *ex multis*, Cass. n. 24815/2005).

A tale regola va associata – in considerazione delle peculiarità della fattispecie contrattuale di causa, in cui il fondamentale *thema decidendum* delle contrapposte posizioni sostanziali risiede nell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente – quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui *"in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore*

eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Cass. n. 3373/2010).

Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che la pretesa di pagamento del creditore opposto non è sorretta dalla dimostrazione, processualmente dovuta all'esito dell'avversa *exceptio inadimpleti contractus*, di avere correttamente adempiuto le prestazioni di consulenza e assistenza legale stabilite con il contratto del 1.1.2018.

Entrando nello specifico della disciplina pattizia, va evidenziato che l'opposto e nella qualità di legale rappresentante del ", di cui fa incontestatamente parte, avevano pattuito l'erogazione da parte del primo di "*sevizi legali consistenti in interventi di consulenza e/o assistenza legale stragiudiziale*" in materia di diritto commerciale, civile e del lavoro, stabilendo che per "*interventi*" dovesse intendersi, tra gli altri, "*ogni singola consulenza (scritta e/o orale)*" (art. 1).

Non vi è dubbio, né per vero è negato dallo stesso opposto, che nell'ampio *genus* delle prestazioni stragiudiziali oggetto del contratto rientrasse anche quella di fornire un parere legale prima dell'eventuale instaurazione di un giudizio: tra queste, dunque, era certamente ricompresa l'attività di consulenza pacificamente svolta dall'opposto in relazione ai due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da e aventi rispettivamente a oggetto l'ingiunzione di consegna di un autocarro e di pagamento della somma di € 200.000,00 in forza di un contratto di fornitura stipulato con rimasto inadempiuto.

Ciò chiarito, il tema probatorio essenziale che l'opposto avrebbe dovuto fronteggiare con ogni mezzo di prova utile e adeguato era rappresentato dall'aver correttamente adempiuto l'obbligazione di consulenza su di lui gravante, ovvero di aver compiutamente ed esaustivamente informato la cliente circa le sorti dei decreti ingiuntivi in caso di mancata opposizione e di aver, come dallo stesso eccepito, sollecitato "*il al rilascio di specifici mandati alle liti*".

Prova che, tuttavia, l'opposto non ha fornito.

Invero, nulla è stato riferito dai testi escussi in merito all'assolvimento dei doveri di informazione da parte dell'opposto sulle sorti dei decreti ingiuntivi nel caso di mancata opposizione; quanto poi alla circostanza che l'opposto avrebbe invano sollecitato il al rilascio dei mandati alle liti, i testi hanno reso dichiarazioni vuoi contradditorie (il teste ha riferito di non ricordare alcunché in merito al rilascio dei mandati alle liti, salvo poi affermare di ricordare che era stato richiesto il rilascio di mandati alle liti ma solo per alcune, non specificate, pratiche) vuoi generiche (la teste ha riferito che l'opposto richiedeva il rilascio di mandati "*sulle pratiche che intervenivano*", senza specificare quali, e ha dichiarato di non sapere nulla sulla pratica relativa ai decreti ingiuntivi in discorso).

Di contro, i testi di parte opponente, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno concordemente riferito che l'opposto ha dissuaso dal proporre le opposizioni, sostenendone sostanzialmente la superfluità in ragione del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall. nell'interesse di

Ebbene, in punto di diritto va osservato che l'art. 168 l. fall. disponeva, al primo comma, che "*dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore*".

Premesso che nulla è detto in atti circa l'esito della domanda concordataria, va in ogni caso evidenziato che la norma era chiara nel circoscrivere l'operatività del divieto soltanto alle azioni esecutive e cautelari. Restavano quindi escluse le azioni di cognizione, tra le quali era certamente ricompreso il procedimento monitorio che, come noto, ha natura cognitiva.

Tanto chiarito, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'opposto con il contratto del 1.1.2018 l'aver omesso di correttamente ed esaustivamente informare la cliente che la presentazione della domanda concordataria ex art. 161 l. fall. non avrebbe precluso la formazione dei titoli esecutivi laddove non

fossero state proposte le opposizioni, con conseguente accertamento in via definitiva dell'esistenza del diritto alla consegna e di credito oggetto delle ingiunzioni, ma avrebbe soltanto impedito alla creditrice ingiungente di porre in esecuzione detti titoli fin quando fosse perdurato lo scudo protettivo dell'art. 168 l. fall.

Non può infatti dubitarsi che l'opposto, avendo accettato l'incarico di svolgere attività di consulenza legale nell'interesse della committente, aveva l'obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., vale a dire con la formulazione di pareri legali esaustivi e completi funzionali al conseguimento del risultato perseguito dalla cliente ovvero l'adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire alla stessa di decidere, con piena cognizione, l'attività da intraprendere per far fronte a determinate vicende giuridiche.

Invero, l'Avvocato al quale sia affidato un incarico di consulenza legale ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., di fornire al cliente tutte le informazioni che siano di sua utilità e, quindi, di prospettare allo stesso tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che (ad es., non essendo rispettose delle norme giuridiche che presiedono l'attività da compiere) non sono, evidentemente, suscettibili di essere percorse, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse.

Va poi rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'inadempimento dell'Avvocato sussiste se ha omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19520/2019). Inoltre, "*l'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo dalla loro esecuzione*" (cfr. Cass. n. 24544/2009).

Nel caso di specie, è indubbio che l'opposto, avendo omesso di correttamente ed esaustivamente informare la cliente circa le sorti dei decreti ingiuntivi in caso di

mancata proposizione delle opposizioni e, quindi, di fornire alla cliente tutte le informazioni necessarie per valutare quali iniziative intraprendere, ha dato luogo al colpevole inadempimento degli obblighi di consulenza contrattualmente assunti verso la stessa. Si tratta, in effetti, di una prestazione che risulta già *ex ante* priva della necessaria funzionalità in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'ampio incarico ricevuto nonché all'effettivo raggiungimento del risultato perseguito dalla cliente e cioè quello di ricevere dal Professionista tutte le informazioni utili e necessarie per valutare le migliori soluzioni praticabili.

Ora, il mancato o inesatto adempimento da parte del Professionista all'obbligo di dare esecuzione all'incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell'opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incidere sugli interessi del cliente, consente a quest'ultimo di sollevare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'eccezione d'inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento relativo compenso (cfr. Cass. n. 7309/2017; 25464/20).

Il diritto del professionista al compenso, infatti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071/2022, in motiv.).

Inoltre, secondo il consolidato principio di diritto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, l'inadempimento professionale che abbia cagionato la perdita del diritto rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta; l'inadempimento deve allora essere considerato totale e la prestazione effettuata improduttiva di effetti in favore del cliente, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso (cfr. Cass. n. 24519/2018; 4781/2013).

Nel caso di specie, come si detto, l'insufficiente e inadeguata attività di consulenza legale espletata dal Professionista è consistita nel dissuadere la cliente dal

promuovere i giudizi di opposizione avverso i decreti ingiuntivi senza prospettarle le conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata opposizione (formazione dei titoli esecutivi e conseguente accertamento in via definitiva dell'esistenza dei diritti *ex adverso* vantati).

L'accertato inadempimento del Professionista rispetto alle obbligazioni assunte, avendo sancito la definitiva perdita del diritto da parte della cliente per effetto della mancata proposizione delle opposizioni, determina il venir meno del diritto al compenso per l'attività espletata, siccome *inutiliter data*. Invero l'opposto, non avendo correttamente ed esaustivamente reso la cliente edotta del fatto che la proposizione della domanda concordataria ex art. 161 l. fall. non avrebbe paralizzato l'accertamento dell'esistenza del diritto alla consegna e di credito vantati da e che i decreti ingiuntivi, laddove non opposti, sarebbero divenuti definitivi, ha irrimediabilmente compromesso alla stessa la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso le altrui pretese.

In definitiva, l'inadempimento imputabile all'opposto elide il suo diritto al compenso e al pagamento della penale.

Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata dall'opponente (difetto di legittimazione passiva, *recte* di titolarità dal lato passivo del rapporto, di in proprio).

Venendo alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, essa è infondata e deve essere rigettata.

Come noto, la responsabilità dell'Avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e, in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente; inoltre, occorre verificare sotto il profilo eziologico se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'Avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso

causale tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, e il risultato derivatone.

In altri termini, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, cioè dalla difettosa prestazione professionale; ragione per cui l'affermazione della responsabilità del difensore implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata dall'Avvocato e sugli effetti di una diversa attività del medesimo professionista in termini di vantaggio per il cliente (cfr. Cass. n. 19147/2018).

Nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" e tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva del professionista in cui, una volta accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, è possibile ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno (cfr. tra le altre in termini Cass. n. 25112/2017; 8516/2020; 2638/2013; 9917/2010; 10966/2004).

Non basta quindi l'errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'Avvocato, in quanto il cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. n. 22882/2016). Per poter essere risarcito da un Avvocato che ha svolto con poca diligenza il mandato, quindi, il cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dallo scorretto adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno (cfr. Cass. n. 12038/2017), che non può essere confuso con l'inadempimento.

Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, mette conto osservare che nel caso di specie difetta la

prova – del cui onere era gravata parte opponente – del nesso causale tra inadempimento del Professionista e danno patito.

Parte opponente si è infatti limitata a lamentare l'inadempimento del convenuto, senza tuttavia provare che, ove compiutamente svolto l'incarico conferitogli, le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi avrebbero avuto esito favorevole.

Difetta del tutto la prova, necessaria in funzione del giudizio prognostico, dell'esatto adempimento della prestazione eseguita in favore di che, come emerge dagli atti di causa, aveva contestato a ritardi e incompletezze dell'opera; né una prova siffatta può trarsi dalle missive inviate da a trattandosi di documentazione di provenienza unilaterale non suffragate sul piano probatorio da qualsivoglia ulteriore elemento di prova oggettivo e concreto.

In difetto della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, non può dunque ritenersi fondata l'azione di responsabilità.

Come si è innanzi detto, infatti, l'obbligo risarcitorio dell'Avvocato non può affermarsi – come invece parte attrice si è limitata a fare nel caso di specie – per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione: un conto è l'inadempimento del Professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, che si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Ne discende che la mancata prova del nesso causale non può che ridondare a svantaggio di parte opponente, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.

Il rigetto della domanda riconvenzionale rende superfluo l'esame della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata.

La reciproca soccombenza tra le parti principali (accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda riconvenzionale) giustifica la compensazione integrale, tra loro, delle spese di lite.

Quanto alla terza chiamata, evocata in causa per iniziativa della convenuta, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 31889/2019 e altre).

Nel caso di specie, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione da parte del convenuto si è resa necessaria in funzione della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall'attore, risultata infondata; ne consegue che quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della terza chiamata.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri minimi tenuto conto delle difese in concreto espletate dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) **ACCOGLIE** l'opposizione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 2201 del 13.11.2018;
2) **RIGETTA** la domanda riconvenzionale;
3) **COMPENSA** integralmente le spese di lite tra l'opponente e l'opposto;
4) **CONDANNA** l'opponente al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.

Foggia, 24.4.2026

IL GIUDICE

Antonella Cea